

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 41

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, PIRO, MILANI, BALZAMO, SALERNO,  
NOCI, SEPPIA**

*Presentata il 2 luglio 1987*

**Riforma della pensione privilegiata ordinaria  
dei pubblici dipendenti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente la pensionistica di guerra, è stata eliminata l'anacronistica ed iniqua valutazione delle menomazioni fisiche nell'attribuzione della pensione. Infatti, il trattamento economico non è basato più su criteri diversificati a seconda del grado rivestito dal militare al momento della morte o del verificarsi dell'evento dannoso, ma sull'entità della minorazione di cui l'invalido è portatore.

Nella legislazione in materia di pensione privilegiata, l'unificazione del trattamento economico non è semplice, come è stato per la pensione di guerra, tuttavia è necessario procedere ad una revisione per una riforma.

Esclusa la pensione « tabellare » (militari di leva), attribuita ai sensi dell'arti-

colo 67, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 in relazione alla infermità che ha dato luogo alla riforma, al militare di carriera, colpito da evento invalidante, oltre all'interruzione del rapporto di lavoro con lo Stato e la preclusione della carriera e non per causa propria, viene corrisposta la pensione privilegiata ai sensi del citato articolo 67 e in base ai contributi versati.

La statistica informa che il numero maggiore di appartenenti alle Forze armate contrae una menomazione fisica più o meno grave e permanente proprio all'inizio della carriera con pochi, pochissimi anni di servizio.

A questo punto il caporal maggiore o il sergente è riformato e licenziato dall'esercito senza aver potuto conseguire il grado di maresciallo maggiore e il massi-

mo dello stipendio e si ritrova con una pensione di importo assai inferiore a quella in godimento del maresciallo maggiore, magari con lesioni meno gravi o addirittura senza la benché minima minorazione.

Una normativa, come si vede, ingiusta, che causa macroscopiche sperequazioni, sia nell'ambito di una stessa categoria di infermità, sia nei confronti del personale militare e civile della stessa amministrazione.

Se ne deduce che, secondo l'attuale legislazione, nella pensione privilegiata ordinaria, a parità di menomazione fisica, si riscontrano trattamenti economici molto sperequati.

Orbene, è ovvio che un trattamento normale di pensione debba essere differenziato a seconda del livello di retribuzione, ma di fronte ad una pensione concessa per indennizzare una invalidità non debbono invocarsi principi diversi e valutazioni discriminatorie. Questo ha fatto il legislatore per la pensionistica di guerra, questo bisognerà fare anche per la pensione privilegiata per servizio.

È noto che la disciplina normativa della pensione privilegiata ordinaria è costituita da due dei componenti con diverse cause giuridiche:

a) il trattamento ordinario di quiescenza, maturato in rapporto di lavoro dipendente (natura previdenziale);

b) il trattamento privilegiato di indennizzo di menomazioni - lesioni o infermità - riportate in servizio e a causa di servizio (natura risarcitoria).

Questa struttura composita, nonostante le acrobazie normative, dà luogo a interpretazioni diverse e contrastanti a seconda della natura evidenziata o prevalente provocando sperequazioni e diseguglianze obiettive e persino assurdità e paradossi giuridici con inaudito proliferare del contenzioso, specialmente tributario, a tutti i livelli.

Si tratta di un vero miscuglio senza le dovute distinzioni tra pensione ordinaria e pensione privilegiata in materia di tassazione. In proposito non ha dubbio nem-

meno l'amministrazione finanziaria, secondo la quale (risoluzione n. 9/972 del 20 ottobre 1975 ribadita da altra risoluzione n. 18 del 18 febbraio 1982) l'equo indennizzo non è tassabile, perché la menomazione fisica discende da fatti di servizio, e altro non è quindi se non una reintegrazione patrimoniale, senza funzione sostitutiva o integrativa della retribuzione (e quindi non è reddito) e viene corrisposta non su base previdenziale ma a titolo di risarcimento calcolato sulla gravità della lesione.

È noto che l'equo indennizzo è corrisposto ai dipendenti civili in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, ai militari di carriera in virtù della legge n. 1094 del 1970 e ai militari di leva in base alla legge n. 308 del 1981, e non è soggetto a tassazione.

Ebbene, se la « lesione » risarcita dall'equo indennizzo si aggrava e il dipendente civile o militare acquisisce il diritto alla pensione privilegiata, questa sarà tassata addirittura come un reddito.

Per sanare tale ingiusta situazione, che arreca incontestabilmente grave danno morale ed economico a chi ha perduto in tutto o in parte la propria capacità lavorativa al servizio della collettività nazionale, riteniamo necessario e urgente riformare l'ordinamento delle pensioni privilegiate ordinarie operando una netta separazione dei due istituti, staccando radicalmente dalla pensione ordinaria (che segue il suo destino di natura previdenziale) la pensione privilegiata.

Ma prima di passare alla illustrazione degli articoli della presente proposta di legge, occorre premettere che la pensione in godimento dei mutilati ed invalidi per servizio, civili o militari, non sarà chiamata più « pensione privilegiata ordinaria » bensì « pensione privilegiata per servizio » per evitare confusione con la pensione ordinaria o normale ed in analogia alla pensione di guerra che è fondata su identico concetto risarcitorio del danno fisico patito.

L'articolo 1 dispone che il pubblico dipendente, civile o militare, che abbia perduto parzialmente o totalmente la pro-

pria integrità fisica per malattie contratte in servizio o per causa di servizio, ha diritto ad una pensione basata esclusivamente sulla natura e gravità della lesione invalidante al pari dei pensionati di guerra, e che sarà chiamata « pensione privilegiata per servizio ».

L'articolo 2 dispone che al personale di cui al precedente articolo, escluso il tabellare, spetta la pensione per servizio se all'atto dell'evento dannoso è chiamato inidoneo permanentemente a qualsiasi servizio senza aver maturato il diritto al trattamento normale corrispondente allo stipendio iniziale del periodo massimo di servizio e del massimo grado raggiungibile (vedi leggi n. 686 del 1957 e n. 1094 del 1970 sull'equo indennizzo civile e militare).

L'articolo 3 prevede la possibilità di optare tra il trattamento di cui al testo unico delle norme in materia di pensione di guerra (decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978) e successive modificazioni e il trattamento di quiescenza previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 per i dipendenti civili e militari dello Stato.

L'articolo 4 prevede la compatibilità delle due pensioni (quella normale e quella risarcitoria).

L'articolo 5 ribadisce il carattere risarcitorio delle pensioni « tabellari ».

L'articolo 6 stabilisce che la pensione di cui all'articolo 1, ultimo comma, non è soggetta a tassazione trattandosi di assegno che deve essere corrisposto a titolo risarcitorio del danno fisico subito non sussistendo presupposto per l'imposizione.

L'articolo 7 prevede che le pensioni di cui all'articolo 1 sono rivalutate nella stessa misura e alle medesime decorrenze delle pensioni di guerra. Analogamente deve dirsi per assegni accessori per gli invalidi di prima categoria, superinvalidità e accompagnamento nonché per il cumulo di infermità.

L'articolo 8 prevede l'adeguamento automatico degli assegni accessori.

L'articolo 9 stabilisce che alle vedove e agli orfani dei grandi invalidi e dei mutilati ed invalidi di prima categoria è corrisposto, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare come previsto per i grandi invalidi di guerra (decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, articolo 9).

L'articolo 10 stabilisce la data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 11, infine, disciplina la copertura finanziaria del provvedimento legislativo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I dipendenti dello Stato civili e militari e degli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, hanno diritto alla pensione privilegiata per servizio quando, in conseguenza di lesioni subite in servizio o riconosciute dipendenti da cause di servizio, abbiano perduto in tutto o in parte l'integrità fisica, sensoriale o mentale.

2. Tale pensione di natura risarcitoria è basata esclusivamente sulla natura e sulla gravità della lesione invalidante, con applicazione delle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La pensione in godimento da parte dei mutilati ed invalidi per servizio, civili e militari, attualmente qualificata « pensione privilegiata ordinaria », assume la denominazione di « pensione privilegiata per servizio ».

## ART. 2.

1. Ai dipendenti di cui all'articolo 1 che, in conseguenza dell'evento dannoso, sono dichiarati inidonei permanentemente a qualsiasi servizio e ascritti alla prima categoria, che non abbiano maturato il diritto al trattamento normale di pensione, spetta la pensione privilegiata per servizio per il danno fisico patito, in misura corrispondente allo stipendio iniziale del massimo grado raggiungibile.

2. Ai dipendenti ascritti alla seconda, terza, quarta e quinta categoria è concesso un abbuono di anni dieci ed agli ascritti alla sesta, settima e ottava categoria un abbuono di anni 5. Tutte le pensioni in godimento da parte dei dipendenti di cui all'articolo 1, in qualunque

tempo attribuite, sono automaticamente rivalutate nella misura fissata dall'attuale normativa.

#### ART. 3.

1. Gli invalidi per servizio, titolari di pensione privilegiata per servizio, possono optare fra il trattamento di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il trattamento previsto dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il diritto di opzione può essere esercitato in qualsiasi momento. I maggiori benefici decorrono dal 1° gennaio 1985, se la domanda di opzione è presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza, se la domanda è presentata successivamente.

#### ART. 4.

1. La pensione ordinaria e la pensione privilegiata per servizio sono cumulabili tra loro.

#### ART. 5.

1. Le pensioni tabellari costituiscono atto risarcitorio per la perdita dell'integrità fisica.

#### ART. 6.

1. La pensione privilegiata per servizio diretta, indiretta e di reversibilità non è soggetta a tassazione ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

## ART. 7.

1. La pensione diretta, indiretta e di reversibilità è rivalutata nella stessa misura e alle medesime decorrenze stabilite per le pensioni di guerra.

2. Gli assegni accessori, di superinvalidità e di accompagnamento, nonché l'assegno per cumulo di infermità spettano ai mutilati ed invalidi per servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

## ART. 8.

1. Gli aumenti previsti per gli assegni annessi alle pensioni di guerra si estendono automaticamente ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni privilegiate per servizio.

## ART. 9.

1. Alla vedova e agli orfani dei grandi invalidi e dei mutilati ed invalidi di prima categoria è corrisposto, in aggiunta al trattamento loro spettante, un assegno supplementare nella stessa misura, decorrenza e variazioni delle pensioni di reversibilità di guerra di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come integrato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

2. Alla scadenza del trattamento triennale di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'avente diritto alla reversibilità può optare per il trattamento di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 974.

## ART. 10.

1. Le disposizioni previste nella presente legge entrano in vigore dal 1° gennaio 1985.

ART. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.